



Regolamento di mediazione

Art.1- Ambito di applicazione

1.1 Il presente Regolamento (di seguito “Il Regolamento”) disciplina la procedura per la risoluzione di controversie sottoposte ad A.D.R. Logos di Altera Quaestio, organismo di mediazione (in seguito “A.D.R Logos”), deputato a gestire i tentativi di risoluzione bonaria delle controversie secondo quanto stabilito dal d. lgs. n. 28/2010, successive modifiche e relative norme di attuazione

1.2 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscono l'imparzialità e l' idoneità allo svolgimento dell'incarico.

1.3 Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 – Avvio della procedura di conciliazione

2.1 E' in ogni caso vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

2.2 La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito della domanda, accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento ed il codice fiscale dell'istante, presso la sede di A.D.R. Logos territorialmente competente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Organismo e rinvenibile sul sito www.alteraquaestio.com oppure mediante altro documento equipollente che deve contenere:

- a) l'indicazione della sede di A.D.R. Logos presso cui si intende presentare la domanda;
- b) il nome ed i dati identificativi delle parti (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
- c) il nome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza in ordine alla mediazione;
- d) breve descrizione dei fatti e dell'oggetto della lite;
- e) il valore della controversia determinato secondo i criteri stabiliti dal Codice di Procedura Civile. Per le liti di valore indeterminato o indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, il Responsabile di A.D.R. Logos decide il valore di riferimento secondo i criteri previsti dalla normativa vigente sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell' indennità' è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- f) i dati identificativi del difensore della parte, nel caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- g) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di avvio;
- h) ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
- i) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità.

2.3 Ricevuta la domanda, “A.d.r. Logos” provvede ad informarne del deposito le altre parti nei quindici



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

giorni successivi, chiedendo loro di far conoscere – nel termine di tre giorni antecedenti il primo incontro – se intendono partecipare alla procedura di Conciliazione. Tale comunicazione viene data per iscritto e contiene, inoltre, l'indicazione del luogo del primo incontro e l'avvertenza che, nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il primo incontro avrà luogo anche in mancanza di adesione della parte/i chiamata/i. Contestualmente vengono informate le parti delle conseguenze processuali di cui all'art. 8, comma 5 riconducibili alla mancata partecipazione senza giusto motivo al primo incontro.

2.4 Qualora le altre parti lo desiderino, nel termine suddetto devono far pervenire la loro accettazione scritta contenente:

- a) nome e dati identificativi (se persona giuridica: denominazione, tipo sede e legale rappresentante);
- b) nome dell'eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza in ordine alla mediazione;
- c) una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti con le conseguenti richieste nei confronti dell'altra parte;
- d) i dati identificativi del difensore della parte, nel caso in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- e) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento delle spese di avvio;
- f) ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
- g) l'accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;

2.5 Le parti hanno la facoltà di velocizzare la procedura depositando la “Domanda congiunta” di mediazione. E', inoltre, facoltà della parte invitata, chiedere un rinvio del primo incontro, del quale, se ritenuto giustificato dal responsabile dell'Organismo, viene data tempestiva comunicazione alla parte istante.

2.6 A.D.R. Logos ha, in ogni caso, sentite le parti e con opportuno preavviso, la possibilità di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

2.7 La procedura di mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche in videoconferenza utilizzando l'apposita piattaforma descritta di seguito all'art 15 del presente Regolamento di procedura.

Art. 3 - La Segreteria e le sedi distaccate

3.1 A.D.R. Logos dispone di una Segreteria presso la sede centrale che amministra il servizio di mediazione di concerto con le sedi periferiche. Presso ogni sede, il Responsabile locale si occupa della ricezione delle singole istanze di mediazione e di tutti gli altri atti e/o documenti depositati dalle parti, che devono essere immediatamente inseriti, unitamente a tutti i riferimenti del procedimento nell'apposito software gestionale.



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

3.2 La Segreteria tiene un registro informatico per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

E' compito della Segreteria, di concerto con i Responsabili delle sedi periferiche, verificare la regolarità dell'istanza di mediazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio che devono essere corrisposte non oltre la data fissata per il primo incontro e delle spese di mediazione, prima della prosecuzione della procedura di mediazione.

Art.4- Luogo e tempo delle mediazione

4.1 La mediazione si svolge presso la sede di A.D.R. Logos indicata, territorialmente competente. In alternativa, con il consenso di tutte le parti, l'Organismo, previo parere favorevole del Responsabile, può fissare lo svolgimento della procedura, o singoli incontri, in altro luogo ritenuto idoneo, fatti salvi i criteri di competenza territoriale.

4.2 Il procedimento di mediazione può svolgersi anche attraverso procedure telematiche, fatta salva la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza, utilizzando l'apposita piattaforma descritta di seguito all'art 15 del presente Regolamento di procedura.

4.3 A.D.R. Logos potrà utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intese tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del codice del consumo e le imprese o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia ai sensi dell'art. 7, d.m. 180/2010.

4.4 La mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salvo diversa volontà delle parti manifestata per iscritto mediante apposita richiesta inviata alla Segreteria. In caso di mediazione su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata per il deposito della domanda.

Art.5- Compiti del Mediatore

5.1 Il Mediatore è l'esperto di tecniche di soluzione stragiudiziale delle controversie che aiuta le parti in lite nella ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti. Egli non ha il potere di decidere la lite, opera con informalità, neutralità, indipendenza, imparzialità e nel rispetto del Regolamento e del "Codice Europeo di condotta per i Mediatori" allegato al presente Regolamento (Allegato C).

In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

5.2 Il Mediatore nominato, al momento dell'accettazione dell'incarico che deve avvenire entro 24 ore dalla



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

nomina, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità al fine di garantire la propria neutralità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia. Deve, inoltre, comunicare per iscritto alla Segreteria qualsiasi circostanza che possa compromettere la sua indipendenza ed imparzialità. In ogni caso non possono assumere l'incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

5.3 Qualora nel corso del procedimento sopravvengano fatti o circostanze che impediscano al Mediatore di svolgere adeguatamente le proprie funzioni o che possano minare la serenità del procedimento e l'imparzialità del Mediatore, questi è tenuto a darne comunicazione alla Segreteria per iscritto, che provvederà, vagliando le ragioni della rinuncia, a sostituire il Mediatore designato.

In ogni caso, accettato il mandato, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

5.4 Quando la rinuncia del Mediatore si basi su gravi e comprovate ragioni attinenti violazioni delle norme di legge o mala fede di una delle parti, la rinuncia all'incarico del Mediatore potrà comportare la chiusura del procedimento di Mediazione su disposizione del Responsabile dell'Organismo. In tal caso le indennità devono essere regolarmente corrisposte dalle parti.

5.5 Ove si renda necessario, A.D.R. Logos può procedere alla nomina di un mediatore ausiliario con il compito di coadiuvare nelle proprie funzioni il Mediatore titolare. Quando la controversia lo rende opportuno, il Mediatore, previo parere favorevole del Responsabile dell'Organismo, può procedere alla nomina di un esperto, purché lo stesso sia iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso il Tribunale. In tal caso, qualora le parti manifestino la loro adesione alla nomina, gli oneri ulteriori sono a carico delle parti che assumono nei confronti dell'Organismo un'obbligazione in solido per il pagamento del consulente esterno. A costui si applicano le stesse regole previste dal presente Regolamento per quanto riguarda i casi di incompatibilità e le regole di imparzialità e riservatezza previste per il Mediatore.

Art. 6 - Nomina del Mediatore

6.1 Il Mediatore è nominato dal Responsabile dell'Organismo tra i professionisti iscritti nell'elenco di A.D.R. Logos, consultabile sul sito www.alteraquaestio.com, formato in base agli standard di accreditamento ed aggiornamento fissati dal d.m. n. 180/2010 e successive modifiche. Le parti possono, comunque, fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco di A.D.R. Logos secondo criteri legati alla riconosciuta professionalità e comprovata esperienza.

6.2 Nella designazione del Mediatore A.D.R. Logos tiene conto di criteri inderogabili e predeterminati, attinenti all'oggetto, al valore della controversia, al domicilio professionale del Mediatore e alla sua specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea posseduta, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d.m. n. 145/2011.



6.3 La Segreteria provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali, indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare una nomina ispirata ad un criterio turnario. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, si potrà derogare alla turnazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Art. 7 - Procedimento di mediazione

7.1 Il Mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche.

7.2 Le parti partecipano agli incontri personalmente o, nei casi in cui ciò non è possibile, mediante un apposito rappresentante munito dei poteri necessari. Le parti, nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, hanno l'obbligo di farsi assistere da un avvocato. Qualora tale assistenza venga meno per una qualsiasi ragione e le parti intendano procedere comunque con la mediazione, questa si intenderà proseguita su base esclusivamente volontaria e facoltativa.

7.3 Se le parti necessitano di fare acquisire documenti al procedimento, analizzare specifiche proposte o raccogliere nuove informazioni il Mediatore aggiorna il procedimento. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti o della mancata partecipazione di una o più parti, riferendo delle sole questioni attinenti la procedura.

7.4 Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione privata. Le parti possono chiedere che determinati atti pervenuti al di fuori delle sessioni private possano essere tenuti riservati.

7.5 A.D.R. Logos non è, comunque, tenuta a conservare gli atti delle procedure decorsi tre anni dalla data di conclusione della mediazione, salva diversa prescrizione di legge.

Art. 8 - Il primo incontro con il mediatore

8.1 Il primo incontro tra le parti ed il Mediatore ha lo scopo di verificare le concrete possibilità che la mediazione possa aver luogo, senza oneri ulteriori per le parti presenti, oltre al versamento delle spese di avvio del procedimento e le spese vive di notifica.

8.2 Ove le parti concordino per la prosecuzione del procedimento, la mediazione continua con lo svolgimento delle sessioni successive, anche nella stessa giornata o in altra data.

Art. 9 - Proposta del Mediatore

9.1 Il Mediatore formula la proposta quando le parti ne fanno concorde richiesta in caso di mancato accordo.



La proposta può essere contestuale oppure successiva all'incontro di mediazione e può anche prevedere la facoltà per le parti di devolvere la controversia alla procedura di arbitrato gestito da A.D.R. Logos.

E' esclusa la possibilità che venga effettuata la proposta dal Mediatore in caso di mancata adesione o partecipazione al primo incontro di mediazione.

9.2 La proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art.10 - Conclusione del procedimento

10.1 Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata adesione della/e parte/i invitata/e o mancata partecipazione di una o più parti al primo incontro;
- b) quando le parti dichiarino di voler proseguire oltre il primo incontro;
- c) quando le parti raggiungano l'accordo;
- d) quando le parti non raggiungano l'accordo;
- e) quando le parti non aderiscano nel termine previsto alla proposta formulata dal Mediatore; decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di mediazione, salvo espresso accordo delle parti.

10.2 Di quanto al punto precedente si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal Mediatore che ne certifica l'autografia. Il Mediatore dà, inoltre, atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo. Se è raggiunto l'accordo, al verbale è allegato il testo dell'accordo medesimo sottoscritto solo dalle parti e dagli avvocati. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

10.3 Il verbale e l'allegato accordo sono depositati presso la Segreteria, e di essi è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Quando l'incontro si è svolto presso una sede distaccata di A.D. R. Logos, i relativi responsabili si impegnano a trasmettere una copia dei predetti documenti alla Segreteria a mezzo PEC.

10.4 Tutti gli oneri, anche quelle fiscali derivanti dall'accordo raggiunto, restano a carico delle parti.

10.5 Al termine del procedimento, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio, secondo il modello allegato al presente procedimento (Allegato D).

Art.11 – Riservatezza

11.1 Il procedimento di mediazione è riservato, così come tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione, sono riservate. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

11.2 Il Mediatore, le parti, la Segreteria, i Responsabili delle Sedi, nonché tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese.



11.3 Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

11.4 Le informazioni acquisite e le dichiarazioni rese nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel procedimento arbitrale o nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

11.5 il Mediatore, gli addetti dell'organismo, i consulenti, e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o altra autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell' art. 200 del Codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell' art. 103 del Codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art.12 – Indennità

12.1 L'indennità della mediazione è determinata dalla domanda in base al valore della lite, secondo i criteri del codice di procedura civile e comprende, nel suo complesso, le spese di avvio e le spese di mediazione.

12.2 Nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti in merito, A.D.R. Logos individua il valore di riferimento sino al limite massimo di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti.

12.3 Le spese di avvio, pari ad € 40,00, oltre iva, da intendersi a copertura delle spese amministrative della pratica, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata, al momento della sua adesione e, comunque, non oltre il primo incontro. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la controparte non accetti di partecipare al tentativo di mediazione. In caso di pluralità di parti invitate, la Segreteria potrà richiedere alla parte istante idonea integrazione a titolo di rimborso delle spese vive da sostenersi. Le spese di avvio sono dovute anche quando all'esito del primo incontro le parti decidono di non proseguire nella procedura di mediazione.

12.4 Le spese di mediazione comprendono i compensi di gestione e l'onorario del mediatore e sono dovute da ciascuna delle parti qualora le stesse decidano di proseguire nel procedimento di mediazione, in solido tra loro ed indipendentemente dal numero dei mediatori e dagli eventuali ausiliari nominati. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interesse si considerano come una sola parte. L'importo delle spese di mediazione è determinato in base ai **T a r i f f a r i a l l e g a t i** al presente Regolamento (Allegati A e B), e da corrispondere con le modalità ivi indicate.

Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di mediazione, non intendano proseguire il procedimento, le spese di mediazione non sono dovute.



12.5 Le spese di mediazione possono essere aumentate in misura non superiore ad 1/5 in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia. Le stesse non comprendono gli ulteriori ed eventuali costi, connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (ad es. per il coinvolgimento di altri partecipanti nella procedura, per il richiesto intervento di esperti, per la traduzione simultanea, per incontri di conciliazione fuori sede). In caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore verrà richiesta una integrazione delle spese di mediazione nella misura di 1/5.

12.6. In caso di successo della mediazione è previsto l'aumento di $\frac{1}{4}$ delle spese di mediazione.

12.7 Nelle materie di cui all'art. 5, comma 1 bis e nel caso di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/10 non si applicano gli aumenti previsti al punto 5 del presente articolo.

12.8 Le spese di mediazione indicate nella tabella possono essere ridotte per i singoli incontri di mediazione a vantaggio di tutte le parti che aderiscono al procedimento di mediazione.

12.9 E' facoltà di A.D.R. Logos rideterminare l'indennità dovuta dalle parti se, dall'oggetto della domanda o comunque dall'esito del procedimento di mediazione, il valore della lite risulta diverso da quello da esse dichiarato o comunque fissato. Si applicano, in ogni caso, gli scaglioni di cui ai Tariffari allegati al presente Regolamento (Allegati A e B).

12.10 In ogni caso, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale; il pagamento integrale rappresenta condizione per il rilascio dello stesso.

Art.13 - Compiti e responsabilità delle parti in mediazione

13.1 Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della pretesa, al criterio di competenza territoriale per l'individuazione dell'organismo, nonché alla disponibilità dei diritti fatti valere o, comunque, oggetto di negoziato;
- b) la qualificazione ed il valore della controversia;
- c) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- d) la forma e il contenuto dell'eventuale atto di delega a rappresentare e a mediare;
- e) la veridicità e la correttezza delle dichiarazioni inerenti alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
- f) Il rispetto della probità e lealtà nella partecipazione al procedimento di mediazione.

13.2 Nelle procedure promosse ai sensi dell'art.5, comma 1 bis, del D.lgs n.28/2010, le parti devono essere assistite da un avvocato ad ogni incontro di mediazione; qualora esse intendano proseguire senza l'assistenza di un avvocato, A.D.R. Logos si intenderà esonerata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale disapplicazione del D.lgs n. 28/2010.

13.3 In ogni caso, A.D.R. Logos non può essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti alla mancata o ritardata effettuazione di comunicazioni richieste alla parte istante. Parimenti, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali decadenze e prescrizioni dovute all'imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda, delle altre parti chiamate in mediazione e dei diritti dedotti.



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

13.4 Ai fini impeditivi ed interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante, in aggiunta alla Segreteria dell'Organismo, di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

Art.14 - Tirocinio assistito

14.1 In applicazione del D.M. 180/2010 come modificato dal DM 145/2011, per conservare il titolo di mediatore civile è necessario partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. A.D.R. Logos di Altera Quaestio garantisce la partecipazione al tirocinio assistito in forma gratuita.

14.2 A tal fine, previa domanda del professionista che dichiara di essere regolarmente iscritto presso un Organismo di mediazione, A.D.R Logos provvederà ad inserire il nominativo dell'interessato nell'apposito elenco dei mediatori in tirocinio. Verranno predisposti due elenchi separati; in uno potranno iscriversi i mediatori di A.D.R Logos che hanno richiesto di poter effettuare il tirocinio presso l'Organismo; il secondo elenco è riservato ai mediatori iscritti presso altri organismi accreditati.

A parità di richiesta, la partecipazione ai casi di mediazione è garantita in modo prioritario ai mediatori iscritti presso A.D.R Logos.

14.3 L'Organismo può di volta in volta, determinare il numero dei mediatori che possono partecipare ai casi di mediazione.

14.4 La segreteria dell' Organismo, previa sottoscrizione del verbale di mediazione da parte dei mediatori tirocinanti, rilascia a questi certificazione della partecipazione.

14.5 I mediatori tirocinanti non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso.

14.6 I mediatori tirocinanti debbono rilasciare alla segreteria dell' Organismo prima dell'incontro di mediazione, apposita dichiarazione di riservatezza che è conservata nel fascicolo del procedimento; di tale dichiarazione, il mediatore incaricato del procedimento, al primo incontro, ne dà informativa alle parti, spiegando, altresì, alle stesse, le ragioni e le finalità connesse alla presenza dei tirocinanti. Qualora le parti dovessero obiettare sulla presenza dei tirocinanti, il mediatore incaricato del procedimento, invita gli stessi ad allontanarsi dal luogo di svolgimento della mediazione.

Art.15 – Piattaforma telematica per mediazione in videoconferenza

15.1 A.D.R. Logos gestisce, inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on-line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

15.2 Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

15.3 Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

15.4 Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

15.5 Piattaforma on-line

A.D.R. Logos assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "www.alteraquaestio.com" (dominio a piena titolarità dell'Organismo A.D.R. Logos).

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.

L'Organismo è dotato della piattaforma web ConciliaSFERA, creata dalla software house Sferabit e che permette la registrazione dei procedimenti di mediazione, la gestione delle anagrafiche dei mediatori e delle parti e dei relativi rappresentanti e difensori, la fatturazione, la creazione delle lettere e dei verbali e la creazione delle statistiche ministeriali richieste. L'accesso è riservato ai responsabili della sede principale e delle sedi distaccate mediante credenziali personali (username/password).



La sede principale ha la possibilità di eseguire filtri, stampe ed estrazioni filtrate per sede o riepilogative di tutte le informazioni (sia economiche che dei procedimenti stessi), le sedi distaccate hanno invece l'accesso limitato ai proprio procedimenti.

L'applicazione risiede su server Linux professionali "CentOS" a 64bit in housing Sferabit, ridondanti fra loro e ubicati in server farm che garantisce altissimi standard di sicurezza e bilanciamento sia di connettività che di corrente elettrica. Un server è sufficiente a svolgere ogni operazione anche in caso di rottura dell'altro. Un'ulteriore server a oltre 500 km di distanza ne permette l'utilizzo anche in caso di eventi catastrofici. Ciascun server principale è formato da 2 hard disk da 2 TB di memoria collegati con tecnologia RAID. La connettività garantita 10 Mbit/s ma può essere solitamente viaggia fino a 100 Mbit/s.

Operazioni scadenziate di backup giornaliero e controlli automatici e manuali evitano qualsiasi perdita di dati in caso di rottura di un hard disk o di un server. La sicurezza dei dati è garantita da firewall opportunamente configurati. La sicurezza delle connessione di dati è garantita dal protocollo cifrato https e dai certificati server ssl installati.

Parametri SLA (Service Level Agreement) garantiti

- Percentuale di up-time del servizio (ovvero quanto il servizio è disponibile): 99%
- Schedulazione anticipata di eventuali disservizi (es. per upgrade hardware o software): ≥ 5 gg
- Tempo medio di intervento dalla segnalazione di disservizi: < 1 h
- Tempo medio di attesa da parte dell'Help Desk: < 10 minuti

15.6 Accesso riservato

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito www.alteraquaestio.com compilando l'apposito form;
- attraverso la segreteria dell'Organismo.



In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di *registrazione on-line*, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito www.alteraquaestio.com.

Il processo di **mediazione telematica** avviene tramite “*stanze virtuali*” create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

15. 7 Deposito delle istanze

La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi: la prima telematica, la seconda documentale.

Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito www.alteraquaestio.com nel form di acquisizione dei dati dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica.

L'utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l'istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria dell'Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, provvederà ad effettuare a sua volta la registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) e il deposito della propria documentazione.

15. 8 Procedura di mediazione telematica

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “*stanze virtuali*” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

15. 9 Verbale di mediazione - Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti

Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito www.alteraquaestio.com cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.

Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, D.lgs 4/3/2010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La piattaforma online utilizzata da A.D.R. Logos per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

15. 10 Requisiti

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

15. 11 Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.



Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

15. 12 Posta elettronica certificata

La piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;
- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

15. 13 Firma digitale

La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità.

L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una smart card.

Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore).

Come indicato dall'art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente".

Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.

Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:

- dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)
- lettore di smart card
- software di firma e verifica

Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.

Al momento della firma del documento, il software chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.

La procedura consentirà, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:



il documento non sia stato modificato dopo la firma;

il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;

il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;

il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.

Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

15. 14 Sessioni telematiche di mediazione

La soluzione permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.

La tecnologia adottata da A.D.R. Logos prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.

Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.

Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo a mano libera (whiteboard), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (polling, chat,...).

Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in full-duplex).

L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.

Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.

Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.

15. 15 Assistenza Sistemistica

Un'apposita divisione tecnica si occupa della gestione sistemistica dell'intero sistema fornendo agli utenti la dovuta assistenza tecnica, attraverso un servizio di Help Desk via e-mail dedicato ed eventuale contatto telefonico in recall telefonico, operativo in corrispondenza delle sessioni di mediazione.

A.D.R. Logos durante le sessioni monitora continuamente aspetti tecnici quali:

- il flusso video e la banda occupata;
- interviene su guasti hardware (ad es.: rottura hard disk, scheda madre, schede di memoria, ecc.);
- raggiungibilità del server su internet (ad es.: forti rallentamenti, errori di connessione al server);
- restore dei dati.

Art.16 - Interpretazione e applicazione del Regolamento - Entrata in vigore



ADR LOGOS di ALTERA QUAESTIO

Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 64 ROM

Sede legale via G. Jannoni n.83 – 88100 Catanzaro

Tel: 0961.709151 – Fax: 0961.709151 – Cell: 3314655896

Mail: alteraquaestio@libero.it – Pec: www.alteraquaestio@pec.it

Website : www.altera-quaestio.it www.alteraquaestio.com

16.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

16.2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del ministero della Giustizia e le modifiche di esso non hanno effetto per le procedure in corso alla data della sua entrata in vigore.

ALLEGATO A – Tabella delle indennità per le procedure obbligatorie

ALLEGATO B – Tabella delle indennità per le procedure volontarie

ALLEGATO C – Norme di comportamento dei mediatori

ALLEGATO D – Scheda di valutazione del servizio